

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Paola Lambrini

Università degli Studi di Padova

La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso

1. I glittodonti del diritto romano – 2. I cittadini romani erano allo stesso tempo soldati e contadini – 3. Romolo e i *bina iugera* – 4. Le successive distribuzioni di terra – 5. Le terre distribuite si trovavano fuori dalla città – 6. L'invenzione dei confini e la proprietà privata.

1. Nel corso di poco più di un secolo, tra il 486 e il 367 a.C., viene presentata dai tribuni della plebe una lunga serie di *rogationes*, con le quali si proponeva che i terriori costituenti l'*ager publicus* venissero divisi e assegnati in proprietà ai cittadini romani che ne erano privi¹: come è stato giustamente sottolineato, «i plebei non chiedono di essere ammessi anche loro a beneficiare dell'*ager publicus*, ma sempre e solo che questo venga diviso in proprietà quiritaria»².

Nell'articolo *I glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulle strutture dell'arcaico ordinamento quiritario*³ Ferdinando Zuccotti si chiede come mai «le rivendicazioni plebee e le proposte di legge ... insistano sempre e soltanto su tale mutamento di destinazione del territorio (in *agri divisi et adsignati*), tentando così di mettere in atto una misura estrema che risulta essere stata sentita dai patrizi come una vera e propria minaccia di espropriazione, senza che consti che sia stato mai più semplicemente richiesto di ammettere i plebei a partecipare allo sfruttamento dell'*ager publicus*»⁴. Dopo un'ampia e dotta illustrazione delle teorie dominanti in

¹) Sul tema cfr. A. MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra V e IV secolo*, Napoli, 2001, p. 39 ss.

²) Come ha notato L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio: consolidamento e trasformazione della civitas Romana*, Roma, 2000, p. 188, in *Ager publicus e ager privatus dall'età arcaica al compromesso patrizio-plebeo*, in *Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias*, 2, Madrid, 1988, p. 641 l'autore ha osservato come «la forma della proprietà 'privata' *ex iure Quiritium* appaia senz'altro più funzionale agli interessi plebei».

³) In *Rivista di Diritto Romano*, 3, 2003, p. 1 ss.

⁴) F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., p. 13.

tema di rapporto tra *gentes* e territorio, il compianto studioso giunge alla conclusione per cui la risposta sarebbe da individuare nel fatto che la vita sociale già consolidata all'epoca delle XII Tavole era costituita da un'economia contadina incentrata su di una famiglia naturale plebea, in un contesto anzitutto agricolo, ove la proprietà fondiaria assumeva un ruolo decisivo⁵.

Più che condivisibile è l'osservazione secondo la quale per l'agricoltura non basta una qualsiasi provvisoria disponibilità di terra, in quanto il terreno necessita di una faticosa e lunga preparazione prima di essere adeguatamente coltivabile, di fatiche che «non sarebbero giustificabili se tali attività preparatorie non si proiettassero in un adeguato periodo di sfruttamento del terreno così ottenuto»⁶. Per questo motivo, i plebei non chiedevano di poter partecipare allo sfruttamento indiviso dell'*ager publicus*, il quale non forniva sufficiente sicurezza ai piccoli coltivatori; essi volevano ottenere piuttosto l'attribuzione della terra in proprietà privata⁷.

Alla brillante spiegazione del nostro Ferdinando vorrei aggiungere alcune piccole osservazioni, accogliendo le quali si potrebbe retrodatare già all'epoca regia l'esistenza di terreni in proprietà privata; d'altra parte, anch'egli afferma che «il complesso delle istituzioni legate all'agricoltura sorge in modo veloce e si mostra già adulto: è probabile che derivi da costumi giuridici di popoli limitrofi a Roma»⁸.

2. Secondo il racconto tradizionale, la distribuzione di terre ai cittadini che ne fossero privi è motivo ricorrente nell'organizzazione della comunità romana della prima monarchia: «nei miti di fondazione è chiarissimo il collegamento tra la genesi della città e l'«invenzione» della proprietà privata della terra. Il nuovo strumento sociale rappresentato dalla nozione di «proprietà» appare infatti coesistente alla svolta cittadina e strumento indispensabile per la produzione di questo nuovo paesaggio agrario»⁹.

Del resto, a differenza di altre nazioni del Mediterraneo, i cittadini romani non venivano divisi in base ai diversi compiti, ma dovevano tutti dedicarsi sia al-

⁵) F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., p. 19. Cfr. V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma, 1928, p. 245 s.

⁶) F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., p. 18.

⁷) In questo senso anche G. FALCONE, *Sulle origini dell'interdetto uti possidetis*, in *AUPA*, 44, Palermo, 1996, p. 166 ss.

⁸) F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., p. 27; cfr. anche E. HERMON, *Réflexions sur la propriété à l'époque royale*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 90, 1978, p. 7 ss.

⁹) Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *I tempi lunghi del paesaggio agrario nell'Italia romana*, in *Studi Urbinati*, 71, 2021, p. 29; v. anche dello stesso, *Alcuni problemi di storia romana arcaica: ager publicus, gentes e clienti*, in *BIDR*, 83, 1980, p. 31 ss. Sul tema in generale interessante l'approccio antropologico di G. CHOUQUER, *Terres et propriétés dans le monde romain*, Paris, 2020.

l'agricoltura che alla guerra: Dionigi dice che Romolo non assegnò ad alcuni il compito di lavorare la terra e ad altri di combattere, come era stabilito per legge presso gli Spartani, ma prescrisse che gli stessi fossero sia agricoltori che guerrieri. In questo modo, quando scoppiava una guerra, tutti venivano addestrati alle armi e a non lasciare ad altri né le fatiche né i vantaggi; infatti, divideva tra loro equamente tutto ciò che sottraevano ai nemici, sia terre che schiavi che ricchezze, e li preparava così ad accettare di buon grado le future spedizioni¹⁰.

I Romani erano dunque soldati, ma allo stesso tempo non erano cittadini di pieno diritto se non avevano un terreno da coltivare¹¹: lo stesso verbo *colere* significa sia coltivare che abitare. Questa distinzione si riverbererà anche sul diverso sistema di distribuzione dei cittadini nelle assemblee popolari: quando partecipa ai comizi centuriati il cittadino è un soldato all'interno della propria centuria, mentre in sede di comizi tributi è un contadino proprietario di terre in una delle varie tribù.

A rendere possibili queste distribuzioni fu la presenza di un ordinamento che cominciò a sovrastare il precedente dominio delle *gentes* e che portò con sé l'attribuzione delle terre al capo di questo nuovo ordinamento, sottraendole alla precedente, supposta, dominazione da parte dei *clan*¹²: le risultanze archeologiche, secondo le più recenti interpretazioni¹³, confermano che già la prima monarchia di

¹⁰) Dion. Hal. 2.28.2. Bisogna ricordare però che, sempre secondo Dionigi, Romolo, dopo aver distribuito tutta la popolazione in tribù e curie e aver ripartito le terre con una divisione «ispirata a una comune e grandissima uguaglianza» (2.7.4), avrebbe già provveduto a una diversa suddivisione della stessa popolazione, distinguendo tra patrizi e plebei e prescrivendo i doveri di entrambe le classi sociali: ai primi erano affidate le funzioni religiose, le magistrature e la cura degli affari pubblici, mentre i secondi avevano l'obbligo di coltivare la terra, allevare il bestiame e dedicarsi all'artigianato (2.8-9).

¹¹) Anche nelle epoche più recenti per gli autori latini l'agricoltura continuerà a essere considerata attività superiore a tutte le altre: cfr. C. VIGLIETTI, *Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma antica*, Bologna, 2011, p. 88 ss.

¹²) Già A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, p. 34, affermava che, seppur l'agro originario «potrebbe essere considerato in origine il territorio di... singoli agglomerati gentilizi costituenti vere e proprie organizzazioni politiche indipendenti e sovrane, ... è oltremodo dubbio che su di esso..., una volta creatosi uno Stato unitario, le genti e a maggior ragione le famiglie abbiano ancora potuto esplicare un potere di carattere sovrano». Anche G. POLARA, *La controversia de fine. Struttura, ars e diritto nella pratica agraria romana*, Urbino, 1990, p. 65 ss., sulla base di un rigoroso vaglio delle fonti, giunge a concludere per l'inconsistenza storica del supposto *ager gentilicius*. Cfr. A. CARRANDINI, *La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà*, Torino, 1997, p. 439.

¹³) «L'esistenza di agri comunitari sotto il controllo di ipotetiche *gentes* va ormai respinto come invenzione della tarda storiografia ottocentesca»: G. CIFANI, *Osservazioni sui paesaggi agrari, espropri e colonizzazione nella prima età repubblicana*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 127.2, 2015; cfr. G. CIFANI, *Indicazioni sulla proprietà agraria nella Roma arcaica in base all'evidenza archeologica*, in *Suburbium II. Il suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II secolo a.c.)* (cur. V. JOLIVET, C. PAVOLINI, M.A. TOMEI, R. VOLPE), Roma, 2009, p. 311 ss., C. SMITH, *The Roman Clan: the gens from Ancient Ideology to Modern*

Roma «segna la prevalenza di un'autorità centralizzata su elementi contrari allo Stato, perché legati a una forma di potere plurale, segnato da conflitti, ma paritario, radicato in singoli rioni dell'abitato e in centri periferici dell'agro»¹⁴.

3. Come si diceva, la distribuzione di terre ai cittadini è un leitmotiv nelle descrizioni dell'organizzazione della comunità romana nella prima monarchia, aspetto al quale è particolarmente attento Dionigi di Alicarnasso. Pur nella consapevolezza della fragilità dei dati attestati dalle sue Antichità romane¹⁵, credo che – tolti i dettagli leggendari e immaginando un certo (ma non eccessivo) spostamento temporale¹⁶ –, si possa intravedere un fondo di verità¹⁷ nel racconto di Dionigi, fonte che non è stata adeguatamente valorizzata¹⁸ nell'ampio dibattito storiografico sull'origine della proprietà privata¹⁹.

La prima ripartizione e la più nota è quella dei famosi *bina iugera* (equivalenti al doppio della superficie che può essere arata in una giornata da una coppia di buoi, cioè circa mezzo ettaro) assegnati da Romolo al momento della fondazione

Anthropology, Cambridge, 2006, p. 323 e *La società gentilizia nell'Italia antica tra realtà e mito storiografico* (cur. S. PALTINERI, M. DI FAZIO), Bari, 2019.

¹⁴) Così P. CARAFA, *Il re e le istituzioni centrali*, in *La leggenda di Roma*, 3, *La costituzione* (cur. A. CARANDINI), Milano, 2011, p. 259 s. Credo, inoltre, sia da seguire l'opinione di G. FALCONE, *Liv. 10.8.9 «Plebei gentes non habent»?*, in *SDHI*, 60, 1994, p. 613 ss., secondo il quale la nota espressione liviana *gentes non habent* avrebbe indicato semplicemente la rivendicazione di una prestigiosa ascendenza.

¹⁵) Per un'analisi critica cfr. D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi di Alicarnasso*, in *Quaderni urbinati di cultura classica*, 10, 1970, p. 1 ss., C. AMPOLO, *Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l'VIII e il V secolo*, in *Dialoghi di Archeologia*, 4, 1971, p. 37 e J. POU CET, *Les origines de Rome*, Brussels, 1985, p. 214.

¹⁶) Sembra «ragionevole ipotizzare che la notizia sulla distribuzione di *beredia* attribuita dalla tradizione a Romolo sia un'anticipazione storica di quanto, con buona probabilità, può essere avvenuto più verosimilmente all'età di Servio»: così. O. SACCHI, *La terra come risorsa e come problema. Criteri di appartenenza e modalità organizzative di 'fruttamento' nella Roma dei re e della prima repubblica fino alle leges Valeriae Horatiae*, in *Aurea iuris romani*, 1, 2019, p. 133.

¹⁷) Come osserva C. VIGLIETTI, *Il limite*, cit., p. 137 «è la straordinaria coerenza del quadro culturale della Roma arcaica, che viene affermato da testimonianze molto diverse tra loro per finalità, genere letterario, cronologia, ciò che conferisce autorevolezza alle fonti che ne narrano la storia».

¹⁸) Cfr. G. BRADLEY, *Early Rome to 290 B.C. The Beginnings of the City and the Rise of the Republic*, Edinburgh, 2020, p. 21 s.

¹⁹) In merito al quale cfr., magistralmente, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le comunità rurali di Roma arcaica nella storiografia del tardo '800*, in *Studi in memoria di G. D'Amelio. I. Profili storico-giuridici*, Milano, 1978, p. 169 ss., ID., *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma-Bari, 2000, ID., *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli, 2002 e R. MARRA, *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, Bologna, 2002.

della città²⁰. Contestualmente, il primo re avrebbe destinato una parte di terra ai templi e ai santuari e un'altra all'uso pubblico²¹; alcuni terreni infine sarebbero rimasti appannaggio del re²².

Notissima è l'opinione di Mommsen²³, seguito da quasi tutti gli autori successivi²⁴, secondo il quale si sarebbe trattato di una quantità di terreno troppo piccola per garantire il mantenimento di una famiglia: essa avrebbe costituito soltanto l'orto dietro casa. Partendo da questa supposizione, egli poteva «capovolgere l'immediato suo significato in senso individualistico»²⁵, ipotizzando la necessità di una integrazione e quindi l'esistenza di terre pubbliche sfruttate in forma collettiva²⁶.

Bisogna però ricordare che 2 iugeri erano la quantità di terra che verrà distribuita agli appartenenti alla *gens Claudia* quando essa si trasferì a Roma²⁷ e che per lungo tempo rappresentò il modello di base assegnato ai coloni al momento della fondazione di una colonia²⁸.

Sembra quindi che anche in epoca più tarda²⁹ per l'agricoltura di sostenta-

²⁰) Varro *Rust.* 1.10.2, Plin. *Nat. hist.* 18.7, Fest. p. 47.1-4L. Si tende oggi a ritenere che gli assegnatari fossero tutti i cittadini maschi adulti: cfr. L. CAPOGROSSI, *Curie, centurie ed heredia*, in *Studi in onore di F. Grelle* (cur. M. SILVESTRINI, T. SPAGNUOLO VIGORITA, G. VOLPE), Bari, 2006, p. 44 e 2009, p. 242.

²¹) DH. 2.7.4.

²²) DH. 2.15.4.

²³) T. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, Berlin, 1888, trad. it. – *Storia di Roma* –, 1, Roma, 1991, p. 219 ss.

²⁴) A partire dall'allievo M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, Stuttgart, 1891. L'insufficienza dei *bina iugera* sarebbe stata confermata dai calcoli di C. AMPOLO, *Le condizioni materiali della produzione. Agricoltura e paesaggio agrario*, in *Dialoghi di archeologia*, 2, 1980, p. 15 ss.

²⁵) Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città e la sua terra*, in *Storia di Roma*, 1, *Roma in Italia*, (cur. A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE), Torino, 1998, p. 264.

²⁶) Cfr. in proposito l'ottima sintesi storiografica prospettata da G. CIFANI, *The Origins of the Early Roman Economy. From the Iron Age to the Early Republic in a Mediterranean Perspective*, Cambridge, 2021, p. 129 ss.

²⁷) Plu. *Publ.* 21.9-10; com'è noto, al *princeps* della *gens*, Atto Clauso, sarebbero stati assegnati ben 25 iugeri. Sull'episodio cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, cit., p. 206 ss.

²⁸) Cfr. E. GABBA, *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, in *RIL*, 112, 1978, p. 250 ss., ora in *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, p. 227 ss., S.T. ROSELAAR, *Public Land in the Roman Republic: a Social and Economic History of the Ager Publicus*, Oxford, 2009, p. 20 ss., A. FRANCIOSI, *Legittima simul et naturalis societas. Sull'antico legame tra heredium e consortium*, in *TSDP*, 12, 2019, p. 7 ss. e A. PETRUCCI, *Colonie romane e latine nel V e IV secolo a.C.*, in *Legge e società nella repubblica romana*, 2 (cur. F. SERRAO), Napoli, 2000, p. 3 ss. Eccezionale fu la distribuzione di 7 iugeri (più altrettanti per ciascun figlio) di *ager Veientanus*, che fu molto importante per la realizzazione del compromesso patrizio-plebeo del 367 a.C.; sul punto cfr. U. AGNATI, *Il censore e il centurione. Considerazioni sugli assetti fondiari collettivi*, in *Studi Urbinati*, 71, 2020, p. 405 s.

²⁹) Varie fonti antiche (Liv. 6.36.11, Plin. *Nat. hist.* 18.3, Iuv. 14.162-6) considerano suffi-

mento di una famiglia quella fosse la porzione standard, immaginando comunque che il bestiame grosso pascolasse nei colli, nei *saltus* o nei terreni che si trovavano all'interno della sfera di controllo della comunità, ma che, per la loro stessa configurazione naturale, non erano ancora stati resi idonei all'agricoltura.

Del resto, più di recente, varie voci si sono alzate nel senso di ritenere i due iugeri un'estensione sufficiente a sfamare una famiglia, se adibita a coltivazione intensiva³⁰: «chiunque abbia un orto, o conosca qualcuno che ne coltivi uno, sa benissimo che con poche centinaia di metri quadrati di terreno si possono creare una coltivazione di ortaggi e un frutteto in grado di fornire vegetali abbondanti anche per più di una famiglia»³¹.

4. Lo stesso Romolo, in seguito, assicurò un lotto di terra a tutti i richiedenti asilo³² e, dopo la prima guerra contro Veio, concesse la cittadinanza agli abitanti di questa città che scegliessero di andare a Roma, assegnando loro appezzamenti al di qua del Tevere³³. Quando poi Roma accolse i Sabini, si ebbe un notevole incremento della popolazione e, di conseguenza, Romolo e Tito Tazio estesero il territorio della città con l'aggiunta del Quirinale³⁴.

Anche Numa Pompilio, appena assunta la carica, come prima attività risanò la condizione dei plebei non abbienti, distribuendo loro una piccola parte delle terre che Romolo aveva posseduto, e del terreno pubblico³⁵. Numa estese poi il perimetro della città aggiungendo il Quirinale, che fino ad allora era privo di mura. Dionigi spiega anche perché vi fossero ancora persone prive di terra: si trattava di chi, avendo acquistato la cittadinanza di recente, non aveva preso parte con Romolo ad alcuna guerra e di conseguenza non aveva ottenuto alcun lotto di terra.

Dal momento che sotto il regno di Numa non furono condotte guerre, i Romani erano diventati tutti coltivatori in proprio e consideravano la ricchezza proveniente dalla terra più dolce di una prosperità acquisita con la guerra e priva di

ciente per la sussistenza, anche se scarso, un appezzamento di mezzo ettaro. Ancora Giovenale (*sat.* 14.161 ss.) afferma che il compenso dei veterani per tutte le ferite di guerra era costituito da un piccolo appezzamento di due iugeri.

³⁰) Cfr. V.A. SIRAGO, *Storia agraria romana, I. Fase ascensionale*, Napoli, 1995, p. 45, C. VIGLIETTI, *Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma antica*, Bologna, 2011, p. 139 ss. e ID., *I bina iugera riconsiderati*, in *La leggenda di Roma, IV. Dalla morte di Tito Tazio alla fine di Romolo* (cur. A. CARANDINI), Milano, 2014, p. 453 ss., i cui calcoli sono accolti da F. FULMINANTE, *The Urbanisation of Rome and Latium Vetus. From the Bronze Age to the Archaic Era*, Cambridge, 2014, p. 126 ss.

³¹) Così C. VIGLIETTI, *Il limite del bisogno*, cit., p. 153.

³²) Dion. Hal. 2.15.4.

³³) Dion. Hal. 2.55.6.

³⁴) Dion. Hal. 2.50.1.

³⁵) Dion. Hal. 2.64.2. Cfr. Cic. *Rep.* 2.14.26, Plu. *Num* 16.4.

stabilità³⁶.

Pure Tullo Ostilio distribuisce terreni che erano in precedenza proprietà dei re; infatti, grazie alle campagne militari di Romolo erano state acquisite molte terre, una parte ampia e fertile delle quali era stata trattenuta dal re, il quale ne ricava l'occorrente per i sacrifici agli dèi e per il proprio sostentamento. Dionigi tiene a sottolineare che questo non era ancora un territorio pubblico, ma un terreno privato di tutti i re, diverso quindi da quella terra che sempre Romolo aveva riservato all'uso pubblico³⁷.

Queste terre regie vennero, dunque, divise da Tullo tra gli uomini che non ne possedevano; tale distribuzione aveva lo scopo di garantire a tutti i cittadini una rendita che permettesse loro di mantenersi, senza bisogno di mettersi al servizio dei possidenti³⁸. Non si parla delle dimensioni di queste assegnazioni: si può presumere che non fossero più ampie dei *bina iugera* romulei; in ogni caso, Dionigi le considera sufficienti al mantenimento della famiglia.

Dal seguito del racconto si trae ulteriore conferma che questa assegnazione riguardava terre coltivabili: infatti, lo storico precisa come lo stesso Tullo Ostilio si fosse occupato pure del problema delle abitazioni, ampliando il territorio della città e colonizzando il monte Celio, presso il quale stabilì perfino la propria residenza, in modo da attirarvi altri abitanti; ivi attribuì un lotto di terra adeguato alla costruzione di una casa a tutti coloro che ne fossero privi.

Anche dopo la vittoria su Alba e la distruzione della città, Tullo Ostilio ottiene il favore della nuova popolazione, costretta a trasferirsi a Roma, grazie alla distribuzione di terre e abitazioni, sempre due attività tenute separate³⁹. Per integrare gli Albani nella cittadinanza romana, il re stabilisce che vengano loro attribuiti dei poderi da coltivare (probabilmente nuovi territori conquistati con le ulteriori guerre) e dei terreni all'interno della città ove costruire le proprie abitazioni, se necessario a spese della collettività.

Ripartizioni di terre si ebbero anche sotto Anco Marcio, il quale ampliò ulteriormente la città aggiungendo l'Aventino quando deportò la popolazione di Politorium⁴⁰ e rese pubblici i boschi marittimi che aveva conquistato⁴¹.

Pure il secondo re etrusco, Servio Tullio, appena assunse il potere distribuì la

³⁶) Dion. Hal. 2.76.2.

³⁷) Dion. Hal. 2.7.4. Cfr. Cic. *Rep.* 2.18.33.

³⁸) C. VIGLIETTI, *Il limite*, cit., p. 119 evidenzia bene come forte dovesse già essere l'orrore per il bracciantato: «il lavoro nei campi altrui, praticato al fine di ottenere del denaro che consenta di comprare merci utili per sopravvivere, si distingueva fortemente, nell'ottica romana, dall'opera realizzata su una terra che, invece, fornisce beni che diventano direttamente proprietà del coltivatore».

³⁹) Dion. Hal. 3.30.

⁴⁰) Cfr. Liv. 1.33.1. Sul punto v. F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*², Napoli, 2020, p. 46 s.

⁴¹) Cic. *Rep.* 2.18.33.

terra pubblica tra i salariati romani, aggiunse alla città due colli, quello chiamato Viminale e l'Esquilino, ciascuno dei quali ha la grandezza di una città importante, e ne distribuì il terreno ai Romani privi di abitazione, perché vi costruissero case⁴².

5. Mi preme evidenziare come in questa tradizione sia sempre chiara la distinzione fra il terreno destinato a costruire delle abitazioni all'interno della città e il fondo da coltivare: ciò induce a pensare che nell'epoca più antica tutti i cittadini vivessero nella città, ma i terreni da coltivare si trovassero fuori dalle mura e non fossero certo l'orto dietro la casa cittadina. Possiamo presumere che si trovassero a una distanza raggiungibile abbastanza rapidamente a piedi o con animali: potrebbe trattarsi della famosa linea degli *Ambarvalia*⁴³, tra la quinta e la sesta pietra miliare da Roma, a una distanza quindi di massimo un'ora e mezza di cammino, zona identificabile proprio con l'antico *ager Romanus*⁴⁴.

Penso dunque che nella Roma dei primordi non vi fosse una divisione tra gli abitanti della città e quelli della campagna: come abbiamo visto, tutti i primi re si preoccupano di ampliare la città in modo da accogliere al suo interno i nuovi abitanti, ai quali vengono anche assegnate terre da coltivare, presumibilmente fuori dalle mura della città⁴⁵. A riprova del fatto che i terreni dovevano trovarsi fuori dal pomerio, si può ricordare come gli *auspicia* fossero diversi per la terra posta in città rispetto a quelli dei *loci* soltanto *effati et liberati*: anche la città è un *locus effatus et*

⁴²) Dion. Hal. 4.13.1-2.

⁴³) S. QUILICI GIGLI, *Considerazioni sui confini del territorio di Roma primitiva*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 90, 1978, p. 567 ss., J. SCHEID, *Les sanctuaires de confins dans la Rome antique. Réalité et permanence d'une représentation idéale de l'espace romain*, in *L'Urbs: espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.)*. Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985), Rome, 1987, p. 583 ss. e A. ZIOLKOWSKI, *Frontier Sanctuaries of the ager Romanus antiquus: did they exist?*, in *Palamedes*, 4.1, 2009, p. 91 ss.

⁴⁴) L'*ager Romanus*, così come definito da Varrone (*Ling.* 5.33), è una struttura concentrica costituita dall'insieme di *Urbs* e *ager effatus*; cfr. A. ALFÖLDY, *Ager Romanus antiquus*, in *Hermes*, 90, 1962, p. 187 ss., ID., *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor, 1965, p. 296 ss., F. FULMINANTE, *The ager Romanus antiquus: Defining the Most Ancient Territory of Rome with a GIS Based Approach*, in *Archaeological Computing Newsletter*, 62, 2005, p. 7 ss., ID., *The Urbanisation of Rome and Latium vetus*, Cambridge, 2014, p. 105 ss., C. SMITH, *Ager Romanus antiquus*, in *Archeologia Classica*, 68, 2017, p. 1 ss. e P. GAROFALO, *Quale Suburbio? Il territorio tra Roma e i colli Albani alla luce delle fonti*, in *Alle pendici dei colli Albani. Dinamiche insediative e cultura materiale ai confini con Roma* (cur. A.L. FISCHETTI, P. ATTEMA), Groningen, 2019, p. 91 s.

⁴⁵) Nel mondo antico la città è «inscindibile dal proprio territorio: i due termini sono uniti fin dall'inizio da un processo organizzativo unitario, nel quale tecniche agrimensorie ed urbanistiche erano applicate in stretta connessione e correlazione per dividere lo spazio agrario e quello cittadino»: così S. MAGGI, *Il paesaggio romanizzato: tra infrastrutture territoriali e impianti urbani*, in *Il paesaggio agrario italiano protostorico e antico. Storia e didattica* (cur. G. BONINI, A. BRUSA, R. CERVI), Gattatico, 2010, p. 59.

liberatus, ma solo la città è *inaugurata*⁴⁶.

Ricordiamo, inoltre, che la divisione iniziale della popolazione in quattro tribù urbane sembra fosse basata sul domicilio⁴⁷: questo dato prova ulteriormente che fino a quel momento tutti i cittadini vivevano nell'urbe. Naturalmente, sulle terre saranno stati lasciati figli e schiavi, per lo meno nei periodi di maggior lavoro agricolo.

Questo dato giustificherebbe la presenza di insediamenti radi e distanziati nelle campagne circostanti Roma, elemento evidenziato dai dati archeologici⁴⁸ già per un'età molto antica e che finora è stato utilizzato per smentire l'esistenza dei *bina iugera*.

6. Com'è noto, Numa avrebbe introdotto anche la grande novità dei confini, intesi come entità religiosa che, ispirando soggezione, rafforzava l'idea del controllo sulle terre; il dio Termine e le sue rappresentazioni terrene, le pietre di confine, delimitavano i campi di cui ciascun cittadino doveva essere soddisfatto senza osare usurpare quello altrui. La delimitazione dei possedimenti stabiliva l'autosufficienza e il non desiderare i beni degli altri⁴⁹, i cittadini dovevano essere soddisfatti dei loro beni e non usurpare quelli altrui né con la forza né con l'inganno: «la necessità del confine nasceva, nella memoria culturale dei Romani ... quando questa condizione paritaria, ancestrale e ideale, avrà cominciato a incrinarsi sotto il peso delle conquiste, in conseguenza dell'inclusione nella cittadinanza di altri gruppi etnici e l'emergere delle prime tensioni sociali»⁵⁰.

⁴⁶) Cfr. A. MAGDELAIN, *L'inauguration de l'urbs e l'imperium*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 89, 1977, p. 11 ss., P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW*, 16.1, Berlin-New York, 1978, p. 491 ss., A. SIMONELLI, *Considerazioni sull'origine, la natura e l'evoluzione del pomerium*, in *Aevum*, 75, 2001, p. 139, G. DE SANCTIS, *Solco, muro, pomerio*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 119, 2007, p. 503 ss., ID., «Urbigonia». *Sulle tracce di Romolo e del suo aratro*, in *I quaderni del ramo d'oro online*, 2012, p. 123 s. e J. ARMSTRONG, *Beyond the Pomerium: Expansion and Legislative Authority in Archaic Rome*, in *Roman Law before the Twelve Tables: an Interdisciplinary Approach* (cur. S.W. BELL, P.J. DU PLESSIS), Edinburgh, 2020, p. 148 s.

⁴⁷) Cfr. L.R. TAYLOR, *The Four Urban Tribes and the Four Regions of Ancient Rome*, in *Rend. Pont. Accademia di Archeologia*, 27, 1954, p. 225 ss., H.W. LORNE, *Roman Population, Territory, Tribe, City, and Army Size from the Republic's Founding to the Veientane War, 509 B.C.-400 B.C.*, in *The American Journal of Philology*, 111, 1990, p. 5 ss. e A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, in *Mètis*, 9-10, 1994, p. 133.

⁴⁸) Cfr. A. CARANDINI, *I paesaggi del suburbio*, in *Suburbium, 2. Il suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II secolo a.C.)* (cur. V. JOLIVET, C. PAVOLINI, M.A. TOMEI, R. VOLPE), Roma, 2009, p. 300 ss.

⁴⁹) Dion. Hal. 2.74.2. Cfr. G. DE SANCTIS, *Terre e confini*, in *Numa. I culti, i confini, l'omicidio* (cur. L. GAROFALO), Bologna, 2022, p. 55 ss.

⁵⁰) Così G. DE SANCTIS, *Terre*, cit., 77. Cfr. anche i saggi raccolti in *I confini di Roma. Atti del convegno internazionale (Università degli Studi di Ferrara, 31 maggio - 2 giugno 2018)* (cur. R.

Questo dato mitologico, oltre a dimostrare come gli storici antichi fossero convinti che la proprietà privata risalisse a un'epoca molto antica⁵¹, si aggiunge ai molteplici indizi in base ai quali sembra legittimo ritenere che le assegnazioni di terre effettuate nella prima monarchia attribuissero già una forma di appartenenza privata⁵².

Pensiamo, innanzitutto, al fatto che già dall'epoca regia sembra vi fosse stato il passaggio da un'economia pastorizia, tendenzialmente nomade, a una agricola, che esige una divisione e attribuzione dei terreni ai singoli per un periodo abbastanza lungo; tanto più che è accertata la diffusione di colture specializzate, quali l'olivo e la vite, per lo sfruttamento delle quali è necessario poter fare affidamento sulla disponibilità del terreno per molti anni⁵³.

Inoltre, l'idea del *meum esse* è molto antica e tutelata già con la *legis actio sacramenti in rem*, procedura sicuramente preesistente rispetto alle XII Tavole⁵⁴.

DUBBINI), Bologna, 2019.

⁵¹) Secondo R. VON PÖHLMANN, *Geschichte der sozialen Fragen und des Sozialismus in der antiken Welt*, 2, München, 1925, p. 327 ss. per alcuni storici antichi anche l'idea della proprietà sarebbe anteriore allo stesso Romolo. Cfr. anche A. MASTROCINQUE, *Propriété foncière archaïque et modèles d'interprétation modernes, in La question agraire à Rome: droit romain et société. Perceptions historiques et historiographiques*, Como, 1999, p. 104 s.

⁵²) Al contrario G. FRANCIOSI, *Gentiles familiam habentio. Una riflessione sulla cd. proprietà collettiva gentilizia*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 3, Napoli, 1995, p. 44 ritiene che i dati delle fonti e tutto il quadro storico lascino intendere che le descritte concessioni «non fossero ancora attribuzioni in proprietà, ma forme di sfruttamento che col decorso del tempo hanno finito per legalizzarsi».

⁵³) A. CARANDINI, *La nascita*, cit., p. 189, nota che all'epoca di Fauno «sembra ormai svolgere un nuovo ruolo l'arboricoltura, forma sviluppata di coltivazione che dovette per la prima volta implicare un controllo stabile della terra da parte di primissime famiglie gentilizie di tipo preurbano, reso necessario dalla crescita lenta delle piante e dal conseguente sfruttamento graduale e di lunga durata degli alberi e degli arbusti». Cfr. anche A. GIARDINA, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità*, in *Società romana e produzione schiavistica, I. L'Italia: insediamenti e forme economiche* (cur. A. GIARDINA, A. SCHIAVONE), Roma - Bari, 1981, p. 87 ss. e A. MARCONI, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma, 1997, p. 102 ss.

⁵⁴) «La *divisio et adsignatio* conferiva e garantiva il più ampio modo di appartenenza che, come si rileva dalla terminologia della *legis actio sacramenti in rem*, veniva espresso appunto col termine più drastico e immediato per indicare l'appartenenza stessa, ossia con l'affermazione che quel determinato *ager* è mio»: F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma. I. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli, 2006, p. 285. V. già A. BURDESE, *Le vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.C.*, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 28-31 maggio 1986*, Napoli, 1989, p. 55 ss. (anche in *BIDR*, 88, 1985, p. 39 ss.), A. CORBINO, *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà* (cur. E. CORTESE), Milano, 1988, p. 3 ss. In senso contrario M. KASER, *Eigentum und Besitz im alteren römischen Recht*, Köln - Graz, 1956, p. 225, il quale ritiene che la più antica *vindicatio* servisse a tutelare solo i beni mobili.

Com'è noto, si tratta di un rituale che conserva memoria del sistema tramite il quale gli organi della *civitas* avocavano a sé la decisione delle contese in merito all'appartenenza delle *res*. La forma di proprietà tutelata con tale strumento era probabilmente diversa da quello che sarà il classico *dominium ex iure Quiritium*, come è dimostrato dal fatto che nella *legis actio* entrambe le parti dovevano provare la propria legittimazione; possiamo dunque immaginare che nell'epoca più antica l'appartenenza privata non fosse considerata ancora come un diritto assoluto e astratto⁵⁵.

D'altra parte, appaiono oggi superate quelle tesi che immaginavano un originario sistema di proprietà indivisa dei terreni, così come obsoleto è il presupposto evolucionista alla loro base: nulla impone di ricostruire la storia del diritto agrario romano come un progressivo e coerente passaggio da forme di proprietà collettive e gentilizie verso forme compiute di proprietà privata⁵⁶.

Naturalmente, per la sua rilevanza economico-sociale, la proprietà privata sui terreni soggiaceva comunque alla sovranità politica; le molteplici ripartizioni dei territori romani in proprietà pubblica o privata presuppongono, infatti, un atto di occupazione comune della terra e derivano da esso. Tale superiore potere giustificava l'eventuale controllo pubblico, anche sul corretto utilizzo della stessa, di cui è ricordato un esempio nell'attività di Anco Marcio: questi, vedendo che la maggior parte dei Romani erano divenuti guerrieri e ambiziosi e non lavoravano più la terra, convocò il popolo in assemblea e chiese che di nuovo si venerassero le divinità⁵⁷ e, dopo aver ripristinato i riti e aver indirizzato il popolo pigro verso le proprie attività lavorative, nel mentre lodava gli agricoltori solerti, mostrava invece disprezzo per quanti svolgevano male il proprio lavoro⁵⁸.

⁵⁵) «It will be safer to use words as control to describe the relations with land, than to use ownership or property, that seem to point to an abstract concept of a later period»: C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership and Heredium*, in *RIDA*, 57, 2010, p. 57.

⁵⁶) «Proof for the theory that land was held collectively by the *gentes* is actually very thin»: così S.T. ROSELAAR, *Public land*, cit., p. 23. Cfr. G. DIÓSDI, *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest, 1970, F. DE MARTINO, *Le origini della proprietà*, in *Lezioni di storia del diritto italiano*, 1. *La proprietà*, (cur. F.E. D'IPPOLITO), Napoli, 2010, M. DUCOS, *Les juristes romains et le domaine agraire*, in *La question agraire à Rome: droit romain et société. Perceptions historiques et historiographiques* (cur. E. HERMON), Como, 1999, p. 121 ss.

⁵⁷) Dion. Hal. 3.36.2.

⁵⁸) Dion. Hal. 3.36.5. Anche Aulo Gellio (4.12) ricorda che, se il cittadino non si curava del proprio terreno, i censori potevano dichiararlo «erario», classificarlo cioè tra i cittadini privi di diritti politici.

